

**LA COMPOSIZIONE, L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO
DELLA CORTE COSTITUZIONALE
(1 GENNAIO 1999 - 30 GIUGNO 2000)**

Gian Marco Sbrana

1- Introduzione

In questo capitolo saranno affrontati i temi della composizione e della organizzazione della Corte e degli effetti che questi hanno avuto sul funzionamento dell'organo. Nel periodo preso in esame questi aspetti non hanno ricevuto certamente quell'attenzione, da parte di addetti ai lavori e profani, che si era avuta nei giorni della bicamerale e del suo imponente progetto di riforma, è ovvio pensare, però, che i seppur piccoli cambiamenti intervenuti successivamente siano anche il frutto di quelle discussioni. Tutto questo a prescindere da una valutazione sulla opportunità di un disegno che avrebbe finito con lo stravolgere un organo che, per rapidità e qualità, rappresenta indubbiamente un'eccezione positiva nel panorama della giustizia e delle Istituzioni.¹

I progetti di riforma, comunque, sono destinati ad attendere a causa della fase di transizione in corso, e seppure l'idea del cambiamento continui a circolare², i tempi non saranno brevi; resta il fatto che alcune delle questioni rimaste sul tavolo necessitano forse ora più che mai di una rapida soluzione.

2- La composizione della Corte Costituzionale

“ La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta Comune, per un terzo dalle supreme magistrature ordinarie ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli

¹ In tal senso sono le dichiarazioni del Presidente della Corte Granata in occasione delle ferie : “Rispetto ad una cattiva riforma sarebbe meglio lasciare le cose come stanno. Ma questa non è una critica ai progetti attuali..” ADN Kronos 17 luglio 1999.

² Vedi intervista apparsa sul Sole 24 ore del 13.06 2000 del Presidente Mancino e la sua proposta di “Costituente”, dove a stupire è che a parlare di cronica incapacità di deliberare del Parlamento sia il presidente del Senato .

avvocati dopo vent'anni di esercizio". Questo è quello che l'art.135 stabilisce, nei primi due commi, circa le modalità della composizione della Corte e i requisiti per divenirne parte.

La scelta del Costituente italiano appare contrassegnata dalla ricerca dell'equilibrio, innanzi tutto per la provenienza delle nomine, volta quindi a mediare rispetto all'esempio statunitense (nomina presidenziale) e a quello tedesco (nomina parlamentare), anche se poi la vera garanzia risiede probabilmente proprio nel far coesistere le qualità tecnico-giuridiche previste come requisiti soggettivi dei suoi membri, con la sensibilità politica, assicurata dalla prevalenza delle scelte politiche (10 giudici sono scelti da Parlamento e Presidente).³

Le nomine del Capo dello Stato, sono generalmente le più solerti e ricadono su personalità di maggior prestigio sul piano culturale. La scelta della persona è operata autonomamente dal Presidente e la controfirma del Presidente del Consiglio dei ministri⁴ viene interpretata nel senso che l'atto di nomina sia un atto formalmente e sostanzialmente presidenziale, collegato al suo ruolo di garante dell'assetto costituzionale; non vi è quindi nessun accordo preventivo con il governo.

Compito del Presidente, dunque, sarebbe quello di fare nomine di equilibrio rispetto a quelle compiute dalle forze politiche⁵, anche se in realtà tale potere di bilanciamento è messo in forte dubbio dalla assenza di contemporaneità delle altre nomine⁶. Altre volte le scelte, invece, hanno avuto il solo obiettivo di integrare le competenze tecniche della Corte indipendentemente dalla convenzione spartitoria che si è affermata nella prassi.

Sul c.d criterio del riequilibrio sono forti le critiche, soprattutto da parte di chi⁷ ritiene più in linea con lo spirito della Costituzione una scelta che ricada su soggetti al di fuori del gioco politico, considerando che la "politicizzazione" della Corte non possa essere concessa oltre il limite di un terzo dei giudici (quelli appunto eletti dal Parlamento)⁸.

Nel periodo in esame, si è avuta la prima scelta da parte del Presidente Ciampi chiamato ad individuare il sostituto dell'uscente Vassalli. Non sono mancate le polemiche intorno al nome del designato, l'ex ministro Flick, sia perché, proprio così come per Vassalli, il giudice si troverà ad affrontare questioni in ordine ad atti di cui è stato promotore, sia perché l'area di provenienza è quella del governo.

³ Così A. Ruggeri, A. Spadaro, *Lineamenti di giustizia costituzionale*, Torino 1998, 57 ss.

⁴ Ex art. 4 Legge n.87 del 1953.

⁵ Propendono per questa teoria fra gli altri: G. Zagrebelsky, *La Giustizia costituzionale*, Bologna, 1988, 75; L. Paladin, *Enc.dir.*, vol. XXXV, Milano, 1986, 235

⁶ Così A. Pizzorusso, Sub artt. 134-136, in *Commentario alla Costituzione*, a cura di G. Branca, Bologna-Roma 1981, p.151

⁷ In particolare I.Nicotra Guerrera, *Spunti in tema di elezione e nomina dei Giudici costituzionali* in P. Costanzo (a cura di), *L'organizzazione e il funzionamento della Corte costituzionale*, Torino 1996, 111. Tale interpretazione sarebbe "distante dal dettato costituzionale e distorsiva del ruolo della Corte".

⁸ Così S.Galeotti "Presidente della Repubblica e nomina dei cinque giudici della Corte Costituzionale" in *Foro pad.*, IV, 1951, 223.

In questo senso, secondo le opposizioni, Ciampi avrebbe la “colpa” di seguire la linea già adottata da Scalfaro di spostare l’asse della Corte e non tenere conto di una composizione della Corte più equilibrata in riferimento alla rappresentanza politica.⁹

Difficile valutare quanto ci sia di vero in un disegno della maggioranza volto ad “impadronirsi” della Consulta e quanto invece sia frutto di polemiche strumentali, visto il clima di tensione che regna nell’arena politica italiana ed intorno ad ogni atto della Corte.

Alcune delle considerazioni sopra svolte, circa la funzione della nomina presidenziale, sembrano trovare conferma nella modalità di elezione dei giudici da parte del Parlamento in seduta comune. Innanzitutto l’elezione “ avviene a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti dell’Assemblea. Per gli scrutini successivi è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti dell’Assemblea”.¹⁰ L’alto quorum richiesto aveva, almeno nelle intenzioni originali, lo scopo di eleggere personalità altamente rappresentative e slegate dai giochi di partito; nella prassi si è invece affermata una convenzione spartitoria delle forze politiche per la designazione dei cinque giudici, una “concezione patrimoniale dei posti”.¹¹

Tale convenzione, comunque, non ha in passato evitato lunghi ritardi, sia perché il designato da un partito doveva poi sottostare al gradimento (e ai veti) degli altri, sia soprattutto perché il termine di un mese previsto dall’art. 5 della L. cost. n 2 del 1967 ha carattere ordinatorio e non perentorio .

Non è difficile intuire il grave pregiudizio arrecato ai valori che la completezza del plenum sottende e alla stessa efficienza dell’organo, tanto più che l’istituto della prorogatio è esplicitamente escluso per i giudici della consulta.¹² Tutto questo rende senz’altro auspicabile una modifica della disciplina attuale, che potrebbe portare al collasso dell’organo, qualora si scendesse al di sotto degli undici elementi.

Con l’introduzione del nuovo sistema elettorale¹³ e soprattutto a seguito del nuovo panorama politico, contraddistinto da rapporti di forza più fluidi e da una forte diffidenza tra i due schieramenti, la tenuta della convenzione spartitoria sembra vacillare, come dimostra il numero di fumate nere che sono state necessarie prima di arrivare alla elezione¹⁴ dei giudici negli ultimi casi.

⁹ Vedi articolo del 15.2.2000 sul Messaggero “ Si incrina l’idillio tra Polo e Quirinale” in cui l’on.Pera parla di “consulta lottizzata” e nello stesso giorno sul Corriere della Sera: “Ciampi nomina Flick, il Polo insorge.” in cui gli on. Pera e Pecorella contestano l’opportunità della scelta .

¹⁰ Ex art. 3 L.cost. n. 2/1967 che ha parzialmente abrogato l’art.3 della L.87/1953 che stabiliva quorum inferiori.

¹¹ Così G. Zagrebelsky, *La Giustizia Costituzionale*, Bologna, 1988, 74.

¹² Proprio a causa dei frequenti ritardi la Corte nel ‘66 aveva formulato l’art 18 del Reg.gen con la previsione della prorogatio, la risposta del Parlamento non si fece attendere e con la L.cost 2 del 1967 introdusse il c. IV all’art.135 Cost. che lo escluse, solo due anni dopo la Corte recepirà la soppressione della norma.

¹³ Sull’argomento: F.Rigano, *Nomina Parlamentare dei giudici costituzionali e riforme elettorali*, in A. Anzon, B. Caravita, M. Lucani, M. Volpi, (a cura di), *La Corte costituzionale e gli altri poteri dello Stato*, Torino, 1993,190.

¹⁴ Per le vicende relative all’elezione del prof. Marini con un ritardo record di quasi 20 mesi si veda S. Panizza, *La composizione, l’organizzazione e il funzionamento della Corte costituzionale*, in R. Romboli (a cura di) *Aggiornamenti in tema di processo costituzionale 1996-1998*,6

Nel periodo qui in esame il Parlamento in seduta comune non ha dovuto procedere a nessuna sostituzione, per cui la riprova di quanto affermato circa la convenzione è momentaneamente rinviata.

Resta infine l'ultima componente della Corte, quella più squisitamente tecnica, i cinque giudici eletti dalle supreme magistrature. Vi sono tre distinti collegi, Corte di Cassazione, Consiglio di Stato e Corte dei Conti: al primo spetta l'elezione di tre giudici, agli altri uno solo; in tutti l'elezione avviene con maggioranza assoluta e, in mancanza, in seconda convocazione a maggioranza relativa con il ballottaggio fra i candidati più votati¹⁵. Il 29 ottobre '99 la Corte di Cassazione eleggeva Franco Bile, presidente aggiunto della Suprema Corte, con 168 voti contro i 148 dell'altro candidato, Leo. Questo dato conferma il significato corporativo che assume nella prassi l'elezione, per cui i collegi "pescano" sempre al loro interno i giudici per la Consulta.

Anche su questo punto si potrà discutere se, come era nei propositi del Costituente, tale componente sia effettivamente tecnica e neutra o se il nascere di aggregazioni fra magistrati separate anche ideologicamente, non abbia avvicinato l'Ordine giudiziario alla posizione dei partiti.

3- Lo status dei giudici

Lo status di giudice costituzionale è definibile come il complesso di situazioni giuridiche attive e passive conseguenti all'elezione o alla nomina e che comporta una serie di diritti, doveri, incompatibilità e prerogative, previste dall'ordinamento al fine di garantire l'indipendenza del singolo giudice.

Spesso, però è difficile ripartire le garanzie tra quelle destinate a tutelare il singolo da quelle previste per la Corte, in quanto trattandosi di un organo collegiale è logico supporre che le prime finiscano per tutelare la corte stessa.¹⁶

L'art 135 VI comma della Costituzione tratta l'aspetto della incompatibilità stabilendo che l'ufficio "è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge", inoltre è prevista dall'art 137 una riserva di legge costituzionale circa le garanzie ad essi attribuite.

Una pluralità di fonti normative completa il quadro¹⁷ che comprende: l'immunità per le opinioni espresse e i voti dati dai giudici nell'esercizio delle loro funzioni (art. 5 L. cost. n. 1/1953), le garanzie di inamovibilità dei giudici e l'improcedibilità per le azioni penali (senza autorizzazione della corte) (art. 3 L. cost. n. 1/1948), la retribuzione (art. 6 L. cost. n. 1/1953) e una serie di vantaggi per gli emeriti (art. 21 del Reg. Gen. della Corte). A questi elementi va aggiunto l'elemento della particolare durata della carica, novennale, la più lunga fra quelle previste per le istituzioni repubblicane, che consentirebbe di slegare il giudice dai soggetti che l'hanno scelto.

¹⁵ Artt. 2 e 4 L. n.87 del 1953.

¹⁶ Così V. Crisafulli, *Lezioni di diritto costituzionale*, II, Padova 1984, 251

¹⁷ V. G: D'Orazio, *Aspetti dello status di giudice costituzionale*, Milano 1966

La presunzione di imparzialità dei giudici risulta in pratica confermata dal divieto di ricusazione ed astensione, con la semplice eccezione dei giudizi d'accusa (art 25 L. n. 207/1962 e art 13 delle N.I giudizi d'accusa).

Il punto cruciale, a parte le critiche alla insindacabilità di opinioni che non è giuridicamente possibile conoscere, sta oggi senz'altro nei profili di incompatibilità, e in particolare a quelle conseguenti alla scadenza del mandato.

Il problema quasi non si porrà per il Presidente uscente Vassalli, per ovvie ragioni d'età, ma tornerà più realisticamente per il suo successore Mirabelli, il quale pare destinato ad ingrossare le fila degli ex presidenti investiti di ruoli istituzionali (e spesso squisitamente politici)¹⁸.

L' argomento sarà affrontato anche in relazione ad altri aspetti della attività della corte, preme qui sottolineare innanzitutto come tale prassi non sia affatto in linea con la Carta, che all'art. 135 III comma, (così come modificato dalla L. cost. n. 2/1967), prevede il principio di non rieleggibilità onde evitare che il giudice allo scadere del mandato sia tentato di captare la benevolenza dei suoi elettori. Il risultato non cambia se al posto della rielezione a giudice si offre un altro incarico, magari più remunerativo o prestigioso.

In alcuni casi, però, è la stessa legge (come nel caso dell'Autorità per l'editoria, L.223/1990) ad indicare i giudici emeriti fra le categorie da cui trarre il Garante.

Il progetto della bicamerale sul punto era piuttosto rigido e prevedeva un periodo di cinque anni successivo alla cessazione della carica in cui sarebbe stato precluso al giudice "ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o presso Autorità di garanzia e di vigilanza".¹⁹

Certo è che una norma simile comporterebbe il sacrificio del patrimonio di cui gli emeriti sono portatori, a mio avviso, però, abbondantemente ripagato in termini di trasparenza, contribuendo a fugare il clima di sospetto di cui si vuole circondare la corte.

Quanto poi alle dichiarazioni rese da alcuni emeriti²⁰, il cui contenuto è stato certamente poco opportuno, pare difficile trovare una soluzione normativa, sarebbe certo più naturale se ispirassero la loro vita al riserbo e alla correttezza, in sintonia con la carica ricoperta.

4- Le garanzie dell'organo

Alle garanzie stabilite per i singoli giudici vanno associate quelle specificatamente pensate per l'organo nel suo complesso, tra di esse vi sono senz'altro la competenza ad accertare i requisiti

¹⁸ L'ultimo in ordine di tempo è Ettore Gallo nominato presidente del Consiglio nazionale degli Utenti nel marzo del 2000, ma la lista è veramente lunga v. S. Panizza, *La composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Corte Costituzionale*, op. cit., 8.

¹⁹ Art. 135 IV comma.

²⁰ Seguendo la linea inaugurata con la sua presidenza Baldassarre ha continuato nelle sue "esternazioni", la rassegna stampa della Corte ne è veramente piena, fra i quali v. articolo apparso su IL Tempo del 1.2.2000 "Baldassarre ebbi pressioni quando ero alla Consulta"; mentre la Corte decide sui referendum...

soggettivi di ammissione,²¹ a pronunciare sulle cause di decadenza, rimozione o sospensione dei propri membri,²² l' autonomia finanziaria ed amministrativa²³ e quella normativa²⁴, la tutela penale²⁵, la giurisdizione domestica²⁶, infine la garanzia della sede²⁷.

Nel periodo in esame la prima di queste garanzie è singolarmente emersa.

Si tratta del caso Fernanda Contri: il giudice è salito agli onori della cronaca nel marzo 2000 per la rivelazione dell'agenzia il VeLino di Lino Jannuzzi, secondo la quale il giudice non avrebbe il requisito dei 20 anni di esercizio della professione di avvocato²⁸. Infatti, esaminando l'Albo di Genova risulterebbe che quando nel '96 fu scelta da Scalfaro, le mancassero come minimo 40 giorni per i venti anni richiesti, che potrebbero diventare poi più di quattro anni, qualora si escludessero dal conto gli anni in cui la stessa era depennata dall'albo, per assumere la carica al C.S.M.²⁹

Questo fatto, ha letteralmente scatenato il senatore Milio della Lista Pannella che ha provveduto, prima, ad inviare una lettera ad ogni membro del Parlamento dove afferma che la nomina della Contri "testimonia lo stato di illegalità assoluta in cui ti trova tutto il Paese", poi ha presentato interrogazioni insieme a Neri di A.N e a Vittorio Sgarbi. Tali interrogazioni sono state dichiarate irricevibili, in quanto, si è detto, la Corte è organo in posizione di assoluta indipendenza.

La Corte ha, in seguito, ufficialmente preso posizione con una nota³⁰ in cui dichiara che "la verifica dei requisiti per ammettere all'ufficio di giudice costituzionale è compito proprio della Corte, esercitato collegialmente a garanzia della sua indipendenza. Questa verifica è stata compiuta anche in occasione della nomina da parte del presidente Scalfaro dell'avv. Contri, in possesso dei requisiti previsti, sia dalla qualifica di avvocato, sia dell'esercizio della professione forense per oltre 20 anni."

La risposta non è stata ritenuta esauriente, giocando sull'equivoco tra esercizio della professione forense e quella di avvocato, la prima ovviamente più ampia comprendendo gli anni in cui la Contri era procuratore, e le polemiche sono ancora lontane dal placarsi.³¹

In effetti, al di là delle polemiche pretestuose³², l'imbarazzo della Corte è evidente; anche se nessun quotidiano tra i più diffusi a livello nazionale abbia riportato la notizia e la cosa sia circondata anche da un generale silenzio della dottrina.

²¹ Art 2 L. cost. n. 2/1967 .

²² Art 3 L. cost. n. 1/1948, art 3 L. cost. n. 1/1953, art 11 L. n. 87 /1953

²³ Art. 14 I comma L. n. 87/1953

²⁴ Artt. 14 II comma e 22 L. n. 87/1953

²⁵ Artt 289,290 e 313 del codice penale

²⁶ Art 14 III comma L.n.87/1953

²⁷ Art. 1 L. n. 265/1958

²⁸ Secondo quanto riportato dall'agenzia il 29 marzo, risulta iscritta all'Albo il 16 dicembre 1976 e cancellata il 7 novembre 1996.

²⁹ V. l'articolo apparso su l'Opinione a firma di Dimitri Buffa "Imbarazzo alla corte sul caso Contri" del 1.4.2000

³⁰ Comunicato della Corte V. agenzie ADN Kronos, Ansa e Agi del 1.4.2000

³¹ V. l'articolo apparso su l'Opinione del 13.5.2000 " Neri A.N : se la Contri è in buona fede si dimetta" e sullo stesso quotidiano il 1.6.2000 a firma di Dimitri Buffa " Ancora irrisolto il mistero della Contri alla Consulta" dove Mancuso parla di " vero e proprio crimine di regime" ; l'articolo a firma di Gian Marco

La vicenda riporta l'attenzione su una serie di questioni, la prima, riguarda la verifica dei titoli di ammissione dei membri della Corte³³; in seguito alla modifica³⁴ introdotta con la Legge costituzionale 22 novembre 1967 n.2, che ha escluso il giudizio sulla regolarità della procedura di elezione e di nomina, la verifica dei titoli non sembra più equiparabile alla procedura di convalida degli eletti in Parlamento. Non solo, sembrerebbe affermata la prassi per cui la Corte accerta solo l'appartenenza dei nuovi giudici ad una delle categorie degli eleggibili, risolvendosi la dichiarazione finale in una presa d'atto formale.

L' "incidente" della Contri ne sarebbe la prova.

Occorre aggiungere che nel caso di specie la svista sarebbe multipla, in quanto nei manuali si riporta, come esempio di scuola, proprio il caso di mancanza dei requisiti per la facoltà del Presidente del Consiglio di non controfirmare la nomina effettuata dal Presidente della Repubblica.

La seconda questione concerne gli effetti che potrebbe avere la presenza nel collegio di un giudice senza i requisiti prescritti.

Non pare possa porre un rimedio la natura imperfetta del collegio giudicante, perché anche ove fosse sempre superato il quorum funzionale di 11 membri, resta sempre il problema del valore del voto, che potrebbe essere risultato decisivo. In tal senso il segreto che circonda la Corte al momento di decidere impedisce qualsiasi valutazione, del resto, poi, la collegialità non esclude a priori il peso del singolo parere.

Qualora, invece, il quorum funzionale fosse raggiunto solo con la presenza del giudice "incriminato", attraverso quali strumenti sarebbe possibile far valere la violazione?

Il primo scoglio riguarda il fatto che la Corte è un giudice sui generis, per il quale, come abbiamo visto, non esiste astensione- ricsuazione, ma soprattutto per le cui decisioni non c'è alcuna impugnazione (art. 137 III comma Cost.).

Nella nostra ipotesi si può affermare che il vizio di composizione dell'organo si ripercuota sulle sentenze emesse, rendendole nulle o addirittura inesistenti, anche se poi, per i motivi sopra esposti, starebbe solo alla discrezionalità e alla autonomia della Corte una pronuncia sul punto³⁵.

Non sono condivisibili né le teorie per cui la decisione si potrebbe ritenere valida sulla base del principio del funzionario di fatto, né quelle che riconoscono a tutti i destinatari il potere di disapplicarla, in quanto nulla.³⁶

Chiocci su Il Giornale del 22.7.2000 "La Procura indaga sulla Contri alla Consulta", in cui è addirittura ipotizzato il reato di abuso di ufficio;

³² V. l'articolo apparso su Il Giornale del 3.5.2000 "Il premier spinse la Contri alla Corte Costituzionale, anche se non aveva i requisiti", in cui si afferma che fu Amato allora ministro a fare pressioni su Scalfaro.

³³ V. G. Ferrari, *Accertamento dei requisiti soggettivi di ammissione alla Corte costituzionale ed improprietà della definizione dell'atto conclusivo quale "convalidità"* in Giur. Cost, 1988, II, 875 ss

³⁴ V. G. Orazio, *Osservazioni sulla prassi e i poteri della Corte Costituzionale in sede di verifica dei titoli dei propri membri*, in Scritti in memoria di Antonio Giuffrè, Milano, 1967, III, 407.

³⁵ Così G.D'Orazio, *Aspetti dello "status" di un giudice della Corte costituzionale*, Milano, 1966, 332.

³⁶ V. G.D'Orazio, op.cit., 331e335.

Più ragionevole l'idea di riproporre la medesima questione, data l'inesistenza formale della pronuncia, avvertendo la Corte dei motivi per cui si ripresenta, affinché possa decidere con una diversa composizione.³⁷

Difficilmente, credo però, avremo la riprova empirica di queste considerazioni, parendo destinato il caso a sgonfiarsi con il passare del tempo.

5- Il Presidente della Corte Costituzionale

La corte elegge tra i suoi componenti il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile³⁸, salvo i limiti del suo mandato. L'elezione, che avviene a scrutinio segreto e con la distruzione delle schede, è a maggioranza assoluta. Nel caso in cui nessun giudice raggiunga la maggioranza richiesta, si procede, nel terzo scrutinio, al ballottaggio fra coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti e viene proclamato eletto chi abbia riportato la maggioranza. Infine, in caso di parità di voti, è eletto il più anziano di carica o, in mancanza, di età.

Nel periodo in esame si è avuta, riguardo alle modalità di elezione, una importante modifica dell'art 7 del Regolamento generale della Corte³⁹. Tale modifica riguarda in primo luogo la possibilità che il presidente uscente aveva, benché al termine del mandato, di presiedere la Corte nella scelta del suo successore. Tale prassi, seguita a partire dal 1986 in forza di una discutibile interpretazione della Corte del Regolamento, non aveva mancato di suscitare critiche, dovute alle diverse anomalie che essa portava. Fra queste, la compresenza, seppure brevissima, di due presidenti, la non eleggibilità di tutti e 15 gli elettori, un prolungamento nel tempo dell'influenza del vecchio presidente, oltre alla inutilità della norma nella parte in cui prevedeva la presidenza del giudice più anziano. Questa discutibile interpretazione dell'art. 7 ha creato forti tensioni ed ha portato alle dimissioni del giudice Ferrari nel 1987, nel timore di sanzioni disciplinari per le dichiarazioni rese in merito.

Nella sua modifica la Corte ha fatto prevalere il buon senso, escludendo il presidente, al termine del mandato, dal collegio, cosicché alla elezione del Presidente Vassalli del novembre 1999 ha partecipato anche il neo-eletto Franco Bile, successore del presidente Granata. E' previsto, infatti, che l'elezione del presidente abbia luogo a scrutinio segreto e comunque sotto la presidenza del giudice più anziano.

Inoltre, "nel caso in cui venga a scadenza il mandato di giudice del presidente, la Corte deve essere convocata per una data compresa fra il giorno del giuramento del giudice che lo sostituisce e i 10 giorni successivi. Qualora la sostituzione non sia ancora avvenuta, la Corte deve essere convocata per una data non anteriore alla scadenza del termine di cui all'art.5 II comma, della Legge cost. del

³⁷ Così R. Romboli, *Composizione del collegio giudicante, in L'organizzazione e il funzionamento della Corte costituzionale*, op. cit., 337

³⁸ Art 135 V comma Cost. Solo tre volte si è verificato che un presidente fosse rieletto: Ambrosini nel 1966, Elia nel 1984 e Saja nel 1990.

³⁹ Modifiche al Regolamento Generale approvate il 25.5. 1999, pubblicate sulla G.U parte I n. 137, 14 giugno 1999.

22 novembre 1967 e non successiva al decimo giorno dalla scadenza medesima.”⁴⁰ Ovvio il riferimento ai tempi lunghi con cui il Parlamento generalmente provvede; poteva, forse, essere l’occasione per stimolare l’attenzione su questo grave problema.

Proprio in relazione alla elezione di Vassalli si sono scatenate⁴¹ le polemiche per un mandato eccessivamente breve e per il prevalere ancora una volta del criterio della anzianità di carica⁴².

In effetti tale criterio, che ha conosciuto poche eccezioni, offre alcuni vantaggi, in quanto con il suo automatismo evita spaccature all’interno del collegio e tende alla spersonalizzazione del ruolo del Presidente; d’altra parte, però, è innegabile che comporti frammentarietà e discontinuità nell’organizzazione dei lavori, oltre ad una incongruenza con la norma costituzionale che prevede la rieleggibilità. In questo senso era probabilmente sensata la clausola, da aggiungere all’art 135 della Costituzione, che prevedeva la ineleggibilità negli ultimi due anni di mandato, inserita nel progetto della Bicamerale.

Questo non significa sminuire una presidenza che seppure breve ha ben operato, in questo caso il prestigio personale del presidente è in parte servito a difendere la Corte dagli attacchi esterni in occasione del giudizio sui referendum .

Tra i poteri del presidente⁴³ quello più tipico è forse quello previsto dall’ art. 22 del Reg. Gen. per cui esso “rappresenta la Corte” . Accanto ad una rappresentanza formale, si è in via di prassi consolidato un potere di rappresentanza degli indirizzi della Corte e di precisazione sulla giurisprudenza che si realizzano per lo più nella tradizionale conferenza stampa di fine anno ma anche nelle singole interviste rilasciate dal presidente.

Esaminando storicamente l’uso di tale potere si concorda⁴⁴ che in principio esso fu un utile strumento per il consolidamento della Corte e per la difesa delle sue prerogative e che solo successivamente negli anni ‘70, con quella che è definita la “svolta politica”,⁴⁵ l’attenzione si è rivolta alla ricerca del consenso popolare, per una legittimazione democratica della Corte. In effetti è logico immaginare un cammino della Corte, prima nel garantire il suo ruolo poi nell’affermarlo

⁴⁰ Art 7 II comma del Regolamento Generale così come modificato il 25.5.1999.

⁴¹ Vedi articolo sul Corriere della sera del 25.11.1999 a firma di Maria Latella “ Presidente per solo 3 mesi? Dubbi anche nella Consulta” dove si riferisce che ben 6 giudici votarono scheda bianca; V. articolo del 24.2.2000 su Il secolo XIX “ La corte cambia un presidente all’anno” per l’elezione di Mirabelli dove si riferisce di una rara adesione (solo 2 schede bianche).

⁴² Il record negativo di durata appartiene però alla Presidenza Caianiello dal 9 settembre al 23 ottobre 1995.

⁴³ Sui poteri del presidente T. Martines, *I poteri del Presidente*, in Giur. Cost. 1981, 2059.

⁴⁴ V. M.C. Grisolia, *Alcune osservazioni sul potere di esternazione del Presidente della Corte*, in R. Romboli (a cura di), *La giustizia costituzionale a una svolta*, Torino 1991, 159

⁴⁵ Così S. Rodotà, *La svolta politica della Corte costituzionale*, in Pol. Dir., 1970, 38 . Si riferisce in particolare al presidente Sandulli e alla riorganizzazione dell’ufficio stampa della Corte.

all'esterno verso i cittadini, per spiegare il contenuto delle sentenze⁴⁶, acquisendo il consenso ed aumentando la propria autorevolezza⁴⁷.

Nel periodo dello smaltimento dell'arretrato (presidenza Saja) tale potere aveva conosciuto un uso più frequente, nella fase successiva si è assistito ad un ridimensionamento della figura del presidente e dalla marcata attenzione per la collegialità dell'organo.

Una sorta di eccezione è costituita dalla presidenza Baldassarre nel corso della quale le esternazioni si sono susseguite con un ritmo quasi quotidiano e sui più disparati argomenti, spesso suscitando critiche e reazioni, sia nel mondo politico, che all'interno della Corte stessa⁴⁸.

Fortunatamente, questa tendenza non ha avuto un seguito, ed anzi i successori di Baldassarre hanno voluto mantenere al minimo i rapporti con la stampa, privilegiando il ruolo collegiale e la prassi di fornire gli eventuali chiarimenti sulle pronunce direttamente dal giudice redattore, all'uopo autorizzato.

Negli ultimi anni alcuni elementi, in particolare la rapidità, dopo lo smaltimento dell'arretrato, con cui la Corte affronta le questioni, quando ancora le polemiche sui temi non sono ancora sopite, ma anche un clima politico incerto e un modo, spesso sopra le righe, di fare politica, hanno contribuito a dare alle esternazioni presidenziali un carattere sostanzialmente difensivo, in qualche modo provocato, indotto.

Il presidente Granata, il quale, a dire il vero, si è sempre distinto nel suo mandato per la valorizzazione della collegialità⁴⁹ si è trovato costretto in diverse occasioni ad intervenire, anche con una certa durezza⁵⁰, a fronte di attacchi all'operato della Corte. Sotto la sua presidenza lo scontro con la politica è stato duro, su temi particolarmente "scottanti", dalla riforma dell'art 513 c.p.p.⁵¹, alla cura di Bella, all'inseminazione artificiale.

⁴⁶ V. G. Azzariti, *Il ruolo del Presidente della Corte costituzionale nella dinamica del sistema costituzionale italiano*, in P. Costanzo (a cura di), *L'organizzazione e il funzionamento...* op.cit., 190. L'A. parla di interpretazione "stretta" e "sistematica" delle singole sentenze da parte del Presidente.

⁴⁷ In particolare S. Aloisio, *Materiali per uno studio della prassi delle esternazioni del presidente della Corte Costituzionale*, in Giur. Cost. 1997, 3169, analizzando il fenomeno delle esternazioni individua tre periodi (1956-1968, dalla presidenza De Nicola a quella Ambrosini, 1968-1987, dalla presidenza Sandulli a quella La Pergola, 1987-1996, dalla presidenza Saja a quella Granata. Scompono gli interventi del presidente: esternazioni a difesa delle prerogative e ruolo della Corte, esternazioni a difesa o in merito ad atti della Corte, esternazioni in merito di politica costituzionale, esternazioni in materia di politica legislativa.

⁴⁸ Emblematica la intervista radiofonica rilasciata a radio Vaticano e riportata ampiamente dai quotidiani del 27 aprile 1995. Vengono in mente le parole di S. Rodotà, *La svolta politica della Corte costituzionale*, op. cit., dove sottolinea la scelta dei Presidenti del soggetto a cui rilasciare interviste, per l'orientamento politico e per il bacino di utenza che offre. Per dettagli V. S. Panizza, *La composizione, l'organizzazione...*, in *Aggiornamenti in tema di processo Costituzionale (1993-1995)*, op.cit., 19 s.

⁴⁹ V. dichiarazioni alla agenzia ANSA, 14 novembre 1998, in cui ribadisce la linea del silenzio a cui si ispira la sua presidenza: "Io parlo una volta l'anno, in sede di conferenza stampa."

⁵⁰ V. articolo di L. Milella sulla Repubblica del 23.2.1999, "Consulta, gioco al massacro" "L'ira di Granata: vogliono delegittimare le istituzioni.". V. in occasione della cerimonia di commiato articolo su L'Unità: "Granata: la critica alle sentenze sì, il vilipendio, no", in cui molti hanno letto anche una difesa dei giudici di Palermo per il processo Andreotti.

⁵¹ V. articolo apparso sul Messaggero del 23.2.1999 "Basta delegittimare la Consulta": "abbiamo appreso - dice ironicamente riferendosi alla riforma del 513 varata nel '97- che essendo stata una legge approvata in Parlamento con una larga maggioranza, il giudizio di legittimità costituzionale mediamente reso dalla

Si è posta in concreto l'esigenza di replicare a questi attacchi, o ai tentativi, più o meno riusciti, di coinvolgere la Corte nel dibattito politico, ribadendone il ruolo *super partes*.⁵²

Da parte degli attori politici c'è sempre più spesso la tendenza a personalizzare le sentenze della Corte, individuando nell'orientamento politico del relatore un'impostazione parziale e faziosa della questione sottoposta al vaglio.

In proposito, in concomitanza con la valutazione dell'ammissibilità dei referendum, si scatena ogni volta una vera e propria campagna di stampa, il cui obiettivo, neppure tanto celato, è quello di fare pressioni alla Corte o screditarne i responsi.

In un'occasione il giudice Guizzi è stato costretto ad intervenire personalmente a fronte delle rivelazioni di un giornale⁵³ che lo accusavano di aver anticipato le valutazioni sul referendum, senza contare, poi, le iniziative di protesta alle decisioni della Corte e i toni usati dai promotori nei loro commenti.⁵⁴

Oltre a questo potere verso l'esterno, il presidente della Corte detiene altre facoltà, verso l'interno, non meno importanti: dirige gli uffici amministrativi ed esercita poteri di polizia nella sede (art 2 e 3 Reg. Gen.), può ridurre i tempi processuali (art. 9 L. cost. n. 1/1953), fissa l'udienza di trattazione della causa (art.8 N.I.), convoca la camera di consiglio, quando non si costituiscono le parti o per manifeste inammissibilità, improponibilità, infondatezza(art. 26,II comma e 37 III comma, L.n.87/1953, art. 9 e 27 N.I), presiede in via ordinaria il collegio giudicante e ne regola la discussione (art. 22 Reg. Gen, art.17 III comma N.I), in caso di parità fra i membri del collegio il suo voto vale il doppio (art. 16 III comma L. n. 87/1953), inoltre nomina il giudice per l'istruzione e la relazione della causa (art. 26 L. n. 87/1953 , art.7 N.I, art. 22 L. n. 20/1962).

6- Giudice relatore, giudice redattore, opinione dissenziente

Proprio riguardo alla ammissibilità dei referendum è da sottolineare un episodio che, oltre alle consuete polemiche, ha riportato d'attualità alcuni temi, quale il binomio relatore-redattore e la dissenting opinion, oltre, in generale, il potere del presidente di assegnare le cause. In questa circostanza è avvenuto che il giudice Ruperto, relatore sul c.d. referendum sui patronati, sia stato sostituito nella veste di redattore dal giudice Zagrebelsky. Nonostante le dichiarazioni del presidente Vassalli per gettare acqua sul fuoco definendoli "episodi che capitano" e che "non c'è una decisione

Corte avrebbe costituito una indebita invasione." V. Corriere della Sera del 20.7.1999 "Diliberto: la Consulta resti sul proprio ruolo", intervista del guardasigilli sulla incompatibilità di G.i.p e G.u.p .

⁵² V. anche la conferenza di fine anno del presidente Vassalli, in cui lo stesso si sofferma sul fatto che "la Corte non fa politica".

⁵³ V. articolo apparso sul Messaggero del 8.1.1999 "E il giudice Guizzi confessò: referendum da bocciare" e lettera al direttore dello stesso Guizzi pubblicata il 11.1.1999, in cui nega di aver rilasciato qualsiasi dichiarazione sull'argomento.

⁵⁴ C'è veramente da sbizzarrirsi: si va dal rappresentante della Lega Nord di Genova che si incatena per protesta per il no al referendum sulla immigrazione alle dichiarazioni pittoresche dei radicali. V.

precedente diversa”,⁵⁵ la memoria è tornata al controverso referendum sulla Guardia di Finanza, prima ammesso e poi respinto nel 1997.

Il potere di assegnare ad un giudice piuttosto che ad un altro l’istruttoria e la relazione che porta al dispositivo dovrebbe tener conto delle specifiche competenze dei giudici (per ovvie ragioni di efficienza), ma non dovrebbe comunque portare né ad un sovraccarico di alcuni di essi, né tanto meno alla “personalizzazione della giurisprudenza”.

In un clima politicamente infuocato come quello più recente, sarebbe forse più indicato un sistema automatico come quello spagnolo per evitare sospetti sulle scelte del presidente di condizionare la trattazione. In effetti guardando al passato non si può non notare come certe materie siano state di “competenza quasi esclusiva” di pochi giudici, a tutto svantaggio del principio di collegialità e della credibilità della Corte.⁵⁶

In merito al principio di collegialità, deducibile dal titolo VI della Carta e dall’art 16 L. n. 87/1953, che prevede l’obbligo di tutti i membri di partecipare alle udienze, si è temuto un suo sacrificio a seguito della riforma dell’art 18 delle N.I negli anni dello smaltimento dell’arretrato. Bisogna però concordare come in realtà non sia tale modifica a menomare la collegialità, in quanto concerne un momento formale come quello della sottoscrizione, ma un diverso modus operandi della Corte che mira senza mezze misure all’economia processuale.⁵⁷

In questa direzione va senz’altro la prassi per cui le ordinanze, a differenza delle sentenze, non sono lette collegialmente, ma consegnate ai giudici, il cui silenzio equivale ad approvazione e i risultati si sono già visti⁵⁸.

In genere vi è sostanziale coincidenza tra relatore e redattore, anche quando il giudice si sia trovato in minoranza non si esime dal redigere la sentenza seguendo la linea prevalente. E’ un gentlemen’s agreement così consolidato che quando si assiste ad un cambio, suona come un forte dissenso del relatore con il collegio, una sorta di dissenting opinion di fatto.⁵⁹

Anche il caso citato all’inizio⁶⁰ non ha mancato di essere interpretato come un dissenso, insanabile, del giudice Ruperto, anche se coperto dal segreto della camera di consiglio.

Con l’occasione si è riaperto il dibattito infinito⁶¹ sulla dissenting opinion, tra sostenitori e oppositori, è interessante comunque notare come proprio coloro che più polemicamente attaccano la

quotidiani del 4.2.2000 : La Repubblica “ Pannella : Macché Vienna, è Roma la vergogna d’Europa.” La Stampa : “Maroni: Sentenza politica”.

⁵⁵ V. intervista su Il Giornale del 15.2.2000 .

⁵⁶ V. S. Panizza, *L’organizzazione.. Aggiornamenti* (1996-1998)op.cit., 37 . In un intero settore, l’ordinamento penitenziario, il 90% delle pronunce viene affidato a solo due giudici (Onida e Vassalli).

⁵⁷ V. R. Chieppa, *Sottoscrizione e redazione*, in Giur. Cost., 1987, I, 2535; A. Pizzorusso, *Dal “relatore” al “redattore” delle sentenze della Corte Costituzionale*, in Foro It., 1998, I, 1

⁵⁸ V. R. Romboli, *La corte uccide un uomo morto, ossia la dichiarazione di incostituzionalità di una disposizione già dichiarata illegittima*, in Foro It., 1995, I, 1411.

⁵⁹ V. E. Rossi, *Relatore, redattore e collegio nel processo costituzionale*, in *L’organizzazione..*, P. Costanzo(a cura di), op. cit., 338

⁶⁰ V. Il Giornale del 14.2.2000: “Il giallo del referendum annullato”

⁶¹ Sarebbe veramente lungo enumerare quanti sono pronunciati in materia da Mortati, in sede di approvazione della L. 87/1953, fino al Convegno organizzato dalla Corte nel 1993 i cui atti si trovano in A. Anzon (a cura di) , *L’opinione dissenziente*, Milano, 1995. Nel periodo in esame v. articolo sul

Corte⁶², siano i più accesi sostenitori della introduzione dell'istituto. I vantaggi sono indubbiamente notevoli⁶³: maggior rigore nelle motivazioni, maggiore evoluzione giurisprudenziale, maggiore trasparenza nelle decisioni e eliminazione alla radice di ogni indiscrezione sull'operato della Corte. Non è possibile però nascondere i dubbi fondati che si accompagnano ai benefici: indebolimento dell'autorità dell'organo che pronuncia, essendo evidenziate le spaccature, possibili strumentalizzazioni delle opinioni espresse, rallentamenti nei ritmi di lavoro, ma soprattutto rischi per l'indipendenza dei giudici. Quest'ultimo aspetto è quello che senz'altro preoccupa, nel momento attuale⁶⁴, la Corte è accusata di subire pressioni vere o presunte,⁶⁵ e rischia con l'istituto della opinione dissenziente di essere trascinata, ancora di più, nel gorgo della crisi della politica. Sembra quindi ragionevole l'opinione di chi⁶⁶ sostiene che "la dissenting opinion è un istituto molto civile, ma il nostro non è un Paese civile." Tutto questo considerando anche che non è pensabile introdurre una tale riforma senza prima aver introdotto sulla indipendenza dei giudici delle specifiche garanzie che tuttora mancano, in particolare quelle sull'esclusione dalla vita politica a fine mandato.

Per il momento quindi "la tradizione del giudice silente" prosegue,⁶⁷ nonostante timidi segnali da parte degli ultimi presidenti.⁶⁸

7- Note statistiche⁶⁹

Nel corso del 1999 la Corte ha tenuto 17 udienze pubbliche e 21 camere di consiglio in cui ha emesso un totale di 471 decisioni, di queste, 160 sotto forma di sentenze e 311 sotto forma di ordinanze. Pur essendo identica la quantità di decisioni rese è stato definito un numero più elevato di procedimenti (1143) rispetto ai due anni precedenti (893 nel '97 e 951 nel '98), così ripartiti:

- giudizi di leg. cost. in via incidentale n. 1057
- giudizi di leg. Cost. in via principale n.34
- conflitti di attribuzione tra Stato, Regioni, Province n. 34
- conflitti di attribuzioni tra poteri dello stato n.17

Corriere della Sera del 22.2.2000 "Pubblicizzare i giudizi contrari" dove si esprimono i pareri di diversi costituzionalisti ed emeriti della Corte.

⁶² V. La Repubblica del 4.2.2000 "Critiche del leader del Polo: "conoscete la composizione della Consulta..."".

⁶³ V. A. Saccomanno, *La Corte tra organizzazione e procedimento*, Rimini, 1997, 189. S. Panizza *L'eventuale introduzione dell'opinione dissenziente*, in P. Costanzo (a cura di), *L'organizzazione...* op.cit., 303.

⁶⁴ V. articolo di G. Busia su Il Sole 24 ore del 23.2.1999 "Una riforma giusta al momento sbagliato."

⁶⁵ V. articolo apparso su Il Giornale del 19.2.2000 "Vassalli: sulla corte fece pressioni anche un ministro." e su Il Tempo del 1.2.2000 "Baldassarre: ebbi pressioni quando ero alla Consulta".

⁶⁶ Così R. Bin sul Corriere della Sera del 24.2.2000.

⁶⁷ Così A. Baldassarre, *Prove di riforma dell'organizzazione e del funzionamento della Corte Costituzionale: la mia esperienza*, in P. Costanzo (a cura di), *L'organizzazione...* op. cit., 17.

⁶⁸ V. dichiarazioni di Granata sul Messaggero del 23. 2 1999 "Basta delegittimare la Consulta. Esamineremo la dissenting opinion" in cui confessa un suo ripensamento, e quelle di Vassalli su Il Giornale del 14.2.2000 in occasione del suo commiato: "un giorno bisognerà che venga introdotta".

- referendum n.1

Conseguentemente l'arretrato risulta diminuito (1004), va considerato, poi, che tale cifra si riferisce solo ai procedimenti pendenti e non alle questioni (alcune pressoché identiche) e le cifre si riferiscono al 31.12.1999, quando già 126 procedimenti sono stati oggetto di discussione e attendono solo il deposito della pronuncia.

Vediamo ora il quadro statistico del numero delle decisioni in relazione alle singole competenze affidate alla Corte:

	Sentenze	Ordinanze	totale	percentuale sul totale
giudizio incidentale	102	282	384	81,52
giudizio principale	24	3	27	5,73
conflitto tra enti	23	0	23	4,88
conflitto tra poteri	24	7	31	6,58
referendum	1	0	1	0,21
giudizio princ. + enti	1	0	1	0,21
correzione errori mat.	0	4	4	0,84

Volendo fare un raffronto con gli anni precedenti si può osservare come il giudizio incidentale abbia avuto un calo in valore assoluto di decisioni e in percentuale rispetto al '98 (412 decisioni pari al 87,47%), avvicinandosi ai dati del '97 (380 decisioni pari al 80,67%).

Il giudizio in via principale ha invece riscontrato un vero e proprio raddoppio rispetto al '98 (13 decisioni pari al 2,76%) eguagliando perfettamente i dati del '97.

Nel giudizio fra enti il dato è quasi invariato rispetto al '98 (21 decisioni pari al 4,45%).

⁶⁹ Per i riferimenti statistici S. Panizza, *La composizione..., Aggiornamenti (1996-1998)*, op.cit.,21

Per il conflitto tra poteri è confermata la tendenza ad un progressivo aumento, le decisioni sono addirittura triplicate rispetto al '96 (10 decisioni pari al 2,28) e come già nell'anno passato si pone alle spalle del solo giudizio in via incidentale.

TABELLA RIASSUNTIVA ANNI 1997 – 1998 - 1999

numero decisioni e %	anno 1997	anno 1998	anno 1999
giudizio incidentale n.	380	412	384
% sul totale	80,67	87,47	81,52
giudizio			
principale n.	27	13	27
% sul totale	5,73	2,76	5,73
conflitto tra			
enti n.	15	21	23
% sul totale	3,18	4,45	4,88
conflitto tra			
poteri n.	18	25	31
% sul totale	3,82	5,3	6,58
referendum			
n.	29	0	1
% sul totale	6,15	0	0,21
correzione			
errori mat.	2	0	4
% sul totale	0,42	0	0,84
giud. Princ+			
enti	0	0	1
% sul totale	0	0	0,21

Nei paragrafi precedenti abbiamo detto come uno dei poteri del Presidente sia quello di scegliere il giudice per l'istruzione e per la relazione della causa ai sensi dell'art. 7 N.I .

Nella prassi si è visto, poi, come relatore e redattore finiscano generalmente per coincidere; tutto questo può naturalmente comportare un danno al principio di collegialità che regola l'operato dell'organo: sia perché c'è il rischio di uno squilibrio nei carichi di lavoro, sia perché si possono

determinare specializzazioni dei giudici e una giurisprudenza personalizzata su certe materie. L'esame delle questioni affidate a ciascun giudice rivela in effetti elementi di questo tipo.

Nel giudizio principale si osserva come ben 6 giudici non abbiano avuto nessuna questione, fra questi anche i tre che in assoluto sono stati tra i più attivi (Ruperto con 54 questioni, Mirabelli con 38 e Vassalli con 35). Da notare come poi gli stessi giudici siano rimasti esclusi anche dal relazionare nel conflitto tra enti, dove 5 giudici insieme, hanno redatto più del 90% delle decisioni.

La palma del più prolifico va al giudice Ruperto con 54 pronunce, seguito a quota 41 da Neppi Modona, gli altri giudici, comunque, hanno avuto un minimo di 25 questioni ciascuno.

Scendendo a vagliare le singole materie si trova conferma di quanto ripetuto sopra: in materiale penale (la richiesta di giustizia costituzionale in materia penale è al primo posto) si riscontra come ci sia una preferenza nella scelta di alcuni soggetti.

In materia di procedimento penale su 74 decisioni ne sono state affidate al giudice Neppi Modona ben 32 (pari al 43%), seguendo peraltro la linea dell'ultimo triennio (sono sue 50 pronunce su 191 complessive). Insieme a Mirabelli e Vassalli ha relazionato su quasi l'80% dei casi, quindi tre giudici sulla quasi totalità delle pronunce.

A questo si aggiunge la competenza quasi esclusiva del giudice Vassalli in materia di pene con 10 questioni su 13, oltre ad aver relazionato lo stesso su materie collegate quali l'ordinamento penitenziario e i reati .

Per dimostrare come la specializzazione non riguardi solo il diritto penale basta osservare come in tema di istruzione pubblica su 5 questioni 3 siano state affidate a Zagrebelsky, in tema di urbanistica ed edilizia su 6 questioni 5 siano andate a Capotosti e, soprattutto, come in tema di previdenza su 54 pronunce la metà esatta portino la firma di un solo giudice (Ruperto).